

48

**Ordinanza municipale
relativa alla formazione di
accessi veicolari sulla proprietà
comunale**

Il Municipio

Richiamato l'art. 21 del R.E. (Accessi dall'area pubblica)

ordina:

Art. 1

Requisiti indispensabili degli accessi veicolari

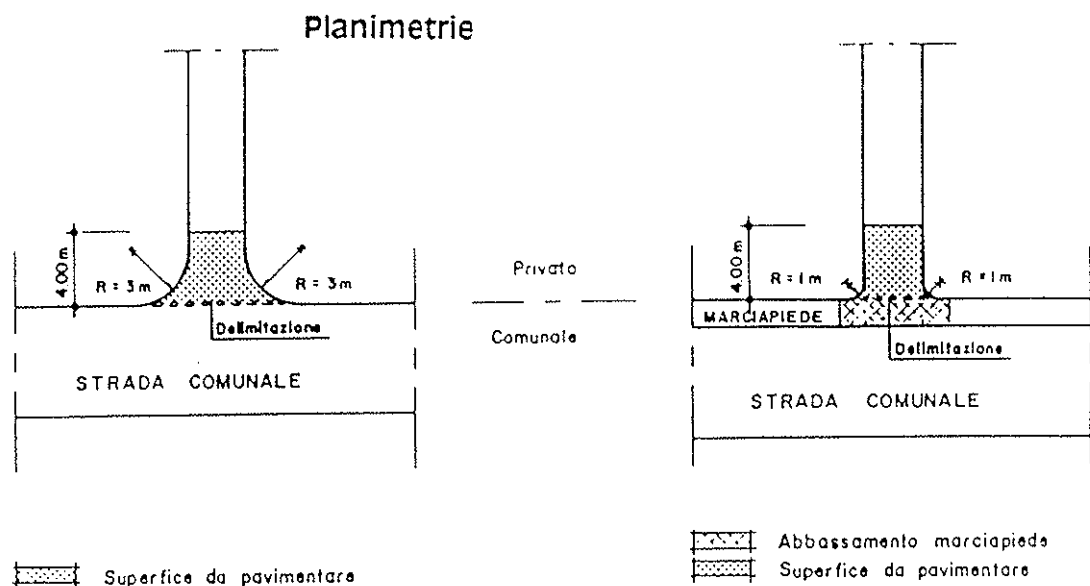
Ogni formazione o adattamento di accesso a proprietà private dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) I raggi di curvatura minimi da entrambi i lati dovranno essere:
 - ml 3.00, dove non esiste marciapiede;
 - ml 1.00, dove esiste un marciapiede.

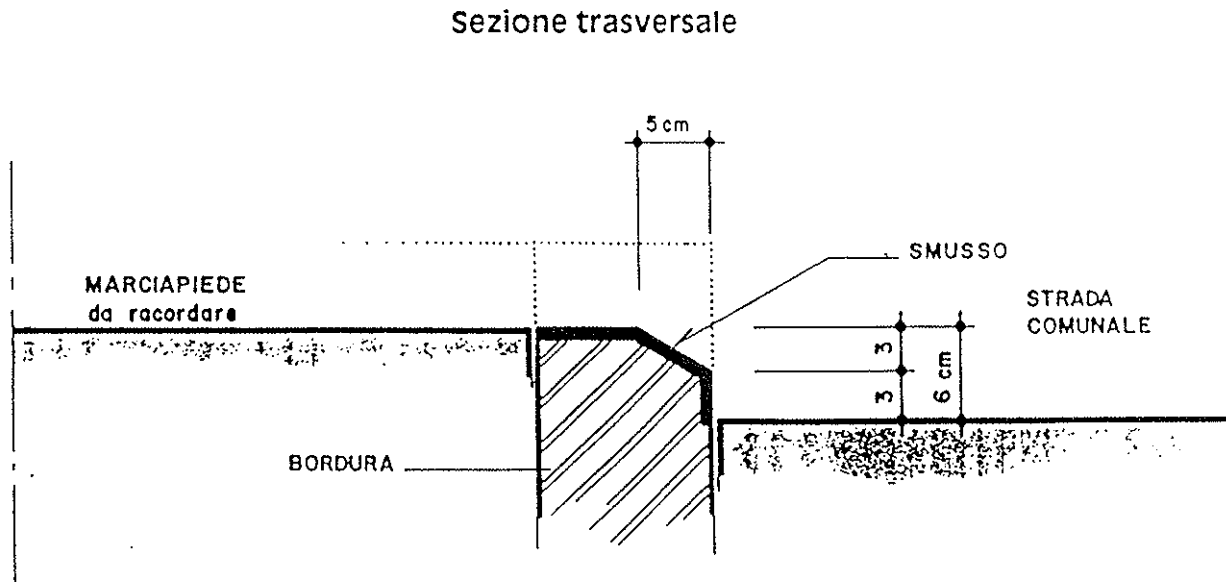
In casi particolari il Municipio può concedere deroghe.

Restano riservate le disposizioni dell'art. 19bis delle NAPR (S. Giovanni - Via Nizzola - Via Vela - Ravecchia).

- b) Il campo stradale dovrà essere delimitato da mocche sporgenti 3 cm dal campo stradale o dal marciapiede e poste sulla proprietà privata. Ogni raccordo alla pavimentazione dovrà essere eseguito sulla proprietà privata.
- c) Sulla proprietà comunale non dovrà fuoriuscire né acqua né materiale alcuno; per questo l'accesso dovrà venire convenientemente pavimentato, al minimo per i primi 4 m. La pendenza dovrà essere tale da contenere il deflusso dell'acqua sulla proprietà privata: dove questo non risulti possibile si dovrà provvedere ad eseguire una griglia di raccolta a confine della proprietà comunale.
- d) Il ripristino della pavimentazione su sedime comunale dovrà essere eseguito da un'impresa specializzata e secondo le ulteriori direttive che verranno impartite dai competenti servizi dell'Amministrazione comunale.

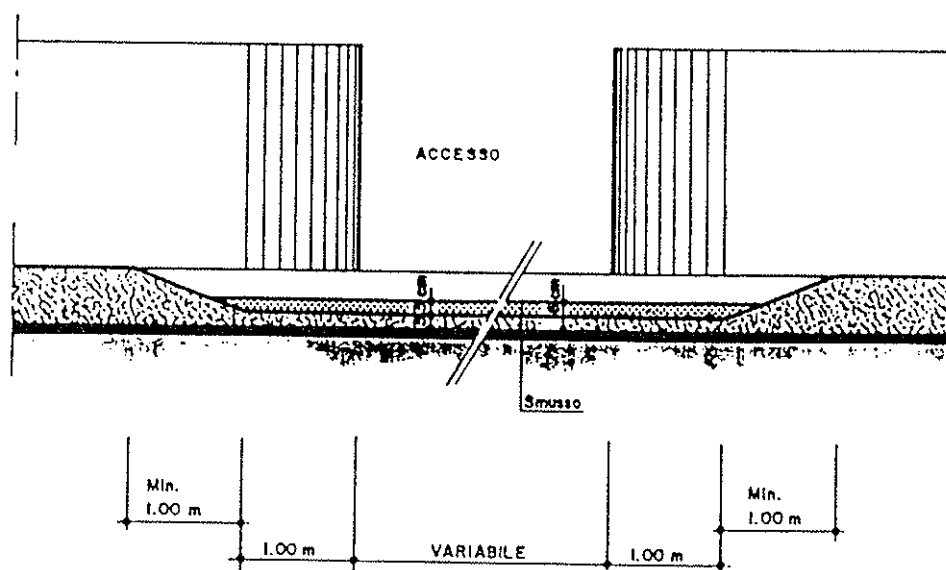


- e) Gli accessi attraverso i marciapiedi dovranno essere eseguiti mediante abbassamento della cordatura esistente e successivo smusso (vedi disegno qui riportato). È vietata l'esecuzione di rampette sporgenti sul campo stradale o installazioni analoghe di qualsiasi natura che siano in contrasto con il presente tipo normale.



- f) La lunghezza dei raccordi laterali tra il marciapiede esistente e quello abbassato è variabile, a dipendenza della lunghezza delle bordure esistenti e dell'altezza del marciapiede; questa dovrà comunque rispettare la misura minima di 1.00 m.
- g) Nel tratto di marciapiede abbassato, la pavimentazione dovrà essere ripristinata su tutta la larghezza dello stesso da una ditta specializzata e secondo le direttive che verranno impartite dai competenti servizi del Comune (nel caso di pavimentazione in miscela bituminosa: strato portante in HMT 16 N spessore 4 cm; strato d'usura in AB 6 L spessore 2.5 cm).

Sezione longitudinale



Art. 2

Penalità

Ove non siano applicabili altre disposizioni, le contravvenzioni alla presente ordinanza sono passibili di una multa da fr. 100.- a fr. 5'000.-.

La procedura contravvenzionale è retta dagli art. 145 e segg. LOC.

Art. 3

Entrata In vigore

La presente ordinanza, non appena trascorsi i termini di esposizione, entra immediatamente in vigore.

* * *

Adottata dal Municipio con ris. mun. no. 38 I del 16 gennaio 1995

Pubblicata all'Albo comunale dal 23 febbraio al 9 marzo 1995

In vigore dal 10 marzo 1995